



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) TENELLA SILLANI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) PERSANO

Seduta del 04/02/2020

FATTO

Nel presente procedimento il ricorrente afferma quanto segue:

- in data 07/10/2010 stipulava un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio con un intermediario cui è in seguito succeduto l'intermediario resistente;
- estingueva anticipatamente il prestito suddetto in data 30/03/2014, dopo il pagamento di 41 rate, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi.

Il ricorrente chiede, dunque, all'Arbitro di volere accertare il proprio diritto ad ottenere il rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, determinato nei seguenti importi:

- Commissioni rete distributiva *pro* quota:
 $\text{€ } 2.633,28 \text{ (totale)} / 96 \text{ (totale rate)} \times 55 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione)} = \text{€ } 1.508,65$ - già rimborsate in Conteggio estintivo: $\text{€ } 548,94 = \text{€ } 959,71$
- Costi assicurativi *pro* quota:
 $\text{€ } 1.702,42 \text{ (totale costo assicurativo)} / 96 \text{ (totale rate)} \times 55 \text{ (rate con scadenza oltre la data di estinzione)} = \text{€ } 975,34$ - rimborso premi assicurativi in Conteggio estintivo: $\text{€ } 135,67 = \text{€ } 839,67$



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- Spese di istruttoria pro quota:
€ 450,00 (totale) / 96 (totale rate) x 55 (rate con scadenza oltre la data di estinzione) = € 257,81

Il tutto per un importo complessivo pari ad € 2.057,19, somma al netto degli abbuoni riconosciuti in conteggio estintivo di € 548,94 (commissioni rete distributiva) e € 135,67 (costi assicurativi).

- i. Il ricorrente chiede altresì la corresponsione degli interessi legali sulle somme richieste, con decorrenza dalla data dell'anticipata estinzione.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario chiede il rigetto del ricorso e, in relazione alla richiesta di rimborso delle spese di istruttoria, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere affermando quanto segue:

- di aver allegato comunicazioni mail con cui due compagnie assicuratrici dichiarano di avere eseguito i pagamenti per il rimborso degli oneri assicurativi, per complessivi € 676,40;
- di aver rimborsato, dopo la presentazione del ricorso, la somma di € 278,58 a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, interessi legali e contributo alla procedura.

In sede di repliche, la parte ricorrente afferma di non ritenere necessario dovere replicare alle controdeduzioni dell'intermediario.

DIRITTO

La questione sottoposta all'esame del Collegio attiene alla restituzione delle commissioni e degli oneri non corrisposti in sede di estinzione anticipata di un prestito contro cessione del quinto dello stipendio.

Tale restituzione è prevista dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa, quindi non derogabile dalle parti, è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Deve questo Collegio fare presente che il proprio costante indirizzo interpretativo in materia di rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d., *recurring*) e della non rimborsabilità dei costi *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto, è da considerarsi superato in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18. In tale sentenza la Corte ha statuito che *"occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

A seguito di tale sentenza, nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- *"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"*
- *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i*



costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, si argomenta per tale fattispecie che: *"non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.*

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"

Con riguardo ai ricorsi già decisi e/o pendenti, nella pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/19 sono enunciati i due principi:

- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".*
- *"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".*

Il Collegio ha precisato che se nel primo ricorso il cliente ha chiesto soltanto il rimborso di costi *recurring* deve comunque pervenirsi alla conclusione dell'inammissibilità del nuovo ricorso perché la presentazione di un secondo ricorso avente ad oggetto una ulteriore posta creditoria discendente dallo stesso fatto costitutivo comporterebbe la violazione del principio di infrazionabilità della domanda. Sempre a motivo della infrazionabilità della domanda *"deve escludersi la possibilità che, in pendenza di un ricorso finalizzato al rimborso dei soli costi recurring, il cliente possa proporre un altro separato ai fini del rimborso dei costi up front, magari invocando la riunione dei ricorsi, salva la possibilità di rinunciare a entrambi e proporre successivamente un ricorso unitario volto alla retrocessione di tutti i costi ripetibili in conseguenza della estinzione anticipata del finanziamento"*.

Oggetto della presente controversia, in particolare, è un contratto di finanziamento estinto anticipatamente con 41 rate scadute su 96 complessive.

Nel caso di specie non risulta la presentazione all'ABF di precedenti ricorsi riferiti al medesimo contratto di finanziamento in esame.

Il cliente chiede il rimborso *pro-quota*:

- della commissione rete distributiva;
- delle spese di istruttoria;
- degli oneri assicurativi non maturati.

Il contratto prevede la rimborsabilità delle commissioni e degli oneri assicurativi secondo un "Piano annuale di rimborso interessi e commissioni" sottoscritto dal cliente.

Tale piano prevede il rimborso della commissione rete distributiva nella misura massima del 60%.



I Collegi hanno affermato la legittimità di analoga previsione contrattuale, evidenziando la riferibilità della quota rimborsabile del 60% ad attività *recurring*: *“laddove in una medesima voce di costo siano raggruppate più attività chiaramente individuate come up front e recurring, la ripartizione del costo complessivo secondo una misura percentuale possa integrare e consentire una distinzione tra le diverse attività, pur accomunate nella stessa voce, da ritenersi altrimenti opaca. Di conseguenza, può ritenersi valida la quantificazione negoziale dei costi recurring addebitati al cliente in una percentuale del costo globale delle commissioni, a condizione che nel contratto siano chiaramente indicate, sia pure in forma sintetica, le prestazioni continuative correlate a quella percentuale. (...) L’indicazione cumulativa nella medesima previsione negoziale di attività preliminari e continuative – che, normalmente, determina l’opacità della clausola e la conseguente qualificazione (ex artt. 1370 c.c. e 35 cod. cons.) come recurring di tutte le attività contemplate – è, infatti, superata dalla previsione della misura percentuale del 60% del costo complessivo cui le secondo sono riconducibili.”* (Collegio di Coordinamento, decisione n. 10003/16 del 11/11/16).

Il cliente richiede, inoltre, il rimborso *pro quota* delle spese di istruttoria. La relativa clausola contenuta nel contratto ricomprende *“ogni altro costo connesso [...] all’esecuzione del contratto”*. Pertanto, la clausola deve essere qualificata come *recurring*. In sede di estinzione l’intermediario ha restituito al ricorrente la somma di € 548,94. L’intermediario resistente afferma di aver rimborsato al ricorrente, dopo la presentazione del ricorso, la somma di € 278,58. Non sussiste, tuttavia, evidenza dell’incasso della somma. L’intermediario ha dichiarato, inoltre, che il cliente avrebbe ricevuto, dalle compagnie assicurative intervenute nel contratto, la complessiva somma di € 676,40. Ma anche in merito a questi pagamenti non sussiste evidenza dell’effettivo incasso da parte del cliente.

Applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/19), e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 16.970,70	Tasso di interesse annuale	4,52%
Durata del prestito in anni	8	Importo rata	211,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	57,29%
Data di inizio del prestito	05/01/2014	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	34,74%

rate pagate	41	rate residue	55	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni rete distributiva - quota rimborsabile per contratti				1.579,96	Contrattuale		548,94	548,94	0,00
Commissioni rete distributiva - quota NON rimborsabile				1.053,32	Upfront	34,74%	365,89	0,00	365,89
Premi assicurativi				1.702,42	Contrattuale		538,65	0,00	538,65
Commissioni di istruttoria				450,00	Recurring	57,29%	257,81		257,81
				450,00					1.162,35

Il cliente, pertanto, ha diritto ad ottenere la restituzione dell’importo suindicato, oltre interessi legali a decorrere dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/13, secondo cui *“Il rimborso, infatti, deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, con la conseguenza che il decorso degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione”*).



PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.162,35, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA